

# Expo 2015: le esenzioni fiscali

di **Simone Bottero** - Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

## Il caso

La nostra società parteciperà, in qualità di fornitore di servizi conto terzi, ad Expo 2015. Avremmo la necessità di comprendere meglio come gestire fiscalmente l'evento ai fini IRES, IRAP, IVA e altre imposte.

## La soluzione

L'evento espositivo «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita», noto come Expo 2015, che si svolgerà dal 1° maggio 2015 al 31 maggio 2015, **non ha natura commerciale**, così come stabilito dall'art. 19 del Regolamento generale di «Expo Milano 2015».

Con la circolare n. 26/E del 7 agosto 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole fiscali da applicare dopo l'Accordo siglato tra l'Italia e il Bureau International des Expositions (BIE).

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, così come fatto per la precedente Risoluzione, sono state pubblicate le versioni in inglese e francese della Circolare, consultabili al seguente indirizzo: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/documentazione/desk+dedicato+e+desk+expo+2015/desk+dedicato+expo+2015+indice>.

## Risvolti operativi

Il **quadro normativo** riferibile a Expo 2015 può essere così riassunto:

- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2013 con cui è stato istituito un **Desk** appositamente dedicato all'evento: [Expo2015@agenziaentrate.it](mailto:Expo2015@agenziaentrate.it)
- una sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate è dedicata alle questioni di carattere fiscale riguardanti Expo Milano 2015 ([www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/documentazione/desk+dedicato+e+desk+expo+2015](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/documentazione/desk+dedicato+e+desk+expo+2015));
- sarà istituito un **punto di contatto** presso il «Centro Servizi per i Partecipanti» di Expo Milano 2015 (in seguito, «Punto di contatto»), con

funzionari dell'Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali

## Soggetti interessati

I soggetti a cui si riferisce la circolare in esame sono i seguenti:

- **i Partecipanti Ufficiali** ovvero gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare ad Expo Milano 2015. Ogni Partecipante Ufficiale ha una propria struttura operativa, denominata Commissariato Generale di Sezione, con un proprio personale. Il Personale delle Sezioni, a sua volta, si compone dei seguenti organi:
  - il Commissario Generale di Sezione, cui spetta generalmente la rappresentanza del Commissariato;
  - il Commissario Generale Vicario;
  - il Direttore di Padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione;
- **i Partecipanti Non Ufficiali** ovvero le entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare all'evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali. Possono essere Partecipanti Non Ufficiali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche territoriali, le imprese e le organizzazioni della società civile. Ogni Partecipante Non Ufficiale è rappresentato da un Direttore
- **il Paese ospitante** (ad esempio l'Italia): l'art. 1 dell'Accordo regolamenta le seguenti figure:
  - **Commissario Generale** dell'Expo Milano

2015 che rappresenta lo Stato italiano nei confronti del BIE;

- **Organizzatore** è la società «Expo 2015 S.p.A.», costituita per gli interventi infrastrutturali e organizzativi (opere di preparazione e costruzione del sito, nonché tutte le attività connesse alla preparazione) e per l'organizzazione e la gestione dell'Evento;
- **Proprietario** è la società «AREXPO S.p.A.», titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore.

### Imposte dirette

Le strutture operative dei Partecipanti ufficiali, ovvero i Commissariati generali di sezione, usufruiscono dell'**esenzione dalle imposte dirette**, applicate da Stato, Regioni, Province e Comuni, per i redditi prodotti nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali. La medesima agevolazione si estende anche all'**IRAP**.

**Non sono esentati i redditi derivanti da attività commerciali** che saranno assoggettate alle normative fiscali italiane. In questo caso, detti soggetti saranno obbligati a presentare una dichiarazione dei redditi, compilando il **Mod. UNICO degli Enti non commerciali**, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e secondo le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

L'esenzione, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo con il BIE, è applicabile al Personale delle Sezioni a condizione che **non** abbia la **cittadinanza italiana** o la residenza nel territorio italiano.

In presenza di altri redditi di tali soggetti, imponibili in Italia, in quanto considerati ivi prodotti, ad **esempio**:

- canoni di locazione derivanti da immobili posseduti in Italia,
- redditi derivanti da pensioni pagate dallo Stato italiano,
- dividendi e interessi sui titoli corrisposti dallo Stato o da soggetti italiani,
- compensi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa,
- compensi di lavoro non corrisposti dai Commissariati Generali di Sezione),

è necessario applicare la **tassazione** secondo le **normative vigenti**.

L'agevolazione prevista dall'art. 12 dell'Accordo **non** è riconosciuta, invece, ai membri del Personale delle Sezioni che hanno la **residenza fiscale in Italia**. In base all'art. 3, comma 1, del T.U.I.R., pertanto, tutti i redditi da loro posseduti, ovunque prodotti, compresi quelli relativi ad Expo Milano 2015 sono da dichiarare in Italia secondo le ordinarie regole dei soggetti residenti.

È bene ricordare che, ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R. - una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi quando per la maggior parte del periodo d'imposta (**più di 183 giorni**) è iscritta presso l'anagrafe della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tali criteri sono alternativi in quanto è sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia.

I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni (cosiddetta «**black list**») sono considerati residenti, salvo prova contraria del contribuente.

In presenza di **doppia residenza**, il problema è risolto secondo le *tie breaker rules* previste dall'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e l'altro Stato, ove in vigore.

È opportuno ricordare che la permanenza in Italia del Personale delle Sezioni dovuta al solo scopo di partecipare ad Expo Milano 2015, anche se si protrae per più di 183 giorni, non comporta l'acquisto della residenza fiscale in Italia.

L'esenzione da **IRES, IRPEF, IRAP** e dalle relative addizionali è estesa per le attività non commerciali anche ai Partecipanti non ufficiali ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo con il BIE.

Nell'ipotesi in cui siano svolte attività commerciali, i Partecipanti ufficiali dovranno tassare il reddito prodotto secondo le regole degli articoli 23, 151 e 152 del T.U.I.R.

Il successivo art. 18 estende le agevolazioni previste per il Personale delle Sezioni al Personale dei Partecipanti Non Ufficiali, appartenente ad un'amministrazione pubblica territoriale estera a condizione che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano. In particolare, qualora tra il Personale dei **Partecipanti Non Ufficiali**, ci siano persone appartenenti ad un'amministrazione pubblica territoriale estera, che non abbiano la residenza nel territorio italiano, per il periodo di permanenza in Italia dovuto all'organizzazione e gestione di Expo Milano 2015, tali soggetti sono esenti da ogni forma di tassazione diretta su:

- i salari, emolumenti, indennità corrisposti dall'amministrazione pubblica territoriale di appartenenza o per conto di essa;
- il reddito prodotto al di fuori della Repubblica italiana.

Viceversa, il Personale dei Partecipanti Non Ufficiali che non appartiene ad un'amministrazione pubblica territoriale estera non gode di alcuna esenzione ai fini delle imposte sul reddito sui proventi prima elencati e pertanto quest'ultimi sono tassabili in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

«**Expo 2015 S.p.A.**» è la società incaricata della realizzazione della manifestazione e della gestione del padiglione Italia. Ai fini IRES e IRAP, è esente solo l'attività istituzionale svolta dall'Organizzatore per il padiglione Italia. Le altre attività sono tassate in base alle ordinarie disposizioni fiscali.

«**Arexpo S.p.A.**» è la società titolare delle aree che ospitano l'evento. In merito, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare puntualizza che i contributi erogati dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche per realizzare le infrastrutture dell'evento non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Il proprietario usufruisce anche del sistema dell'**inversione contabile** sia delle agevolazioni in tema di imposta di registro e imposte indirette descritte nei successivi paragrafi.

### **Imposte indirette**

#### **IVA**

L'esenzione, più volte richiamata nell'ambito delle

imposte dirette, è riconosciuta ai soli Partecipanti ufficiali. Infatti, i Commissariati generali di sezione possono procedere all'acquisto di beni e servizi «di importo rilevante» per l'attività espositiva in regime di **non imponibilità IVA**. Il beneficio spetta per tutti gli acquisti di importo superiore ad euro 300.- ai sensi dell'art. 72, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, come già ribadito dalla Risoluzione n. 10/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate.

Per la richiesta della non imponibilità, l'Agenzia delle Entrate ha fornito l'apposita modulistica che, per comodità, si riporta negli Allegati 1 e 2.

Il modello in esame deve essere emesso in **duplice copia** (una al fornitore e una conservata in Commissariato).

*IMU, TASI, imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale*

I Partecipanti ufficiali e i Partecipanti non ufficiali possono entrambi fruire dell'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati da essi posseduti.

Gli atti e le transazioni relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati generali di sezione, per fini espositivi e non commerciali sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale.

Rimane, comunque, l'**obbligo di registrazione**.

### *Attività commerciale*

L'art. 19 del Regolamento generale di «Expo Milano 2015» stabilisce che solo il **20%** dello spazio può essere adibito allo svolgimento di un'attività redditizia quali la ristorazione, la vendita di gadget e gli spettacoli.

Tali prestazioni, così come ribadito nei precedenti paragrafi, sono soggette alle **imposte sul reddito e all'IVA**.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Agenzia delle Entrate, circ. 7 agosto 2014, n. 26/E  
 Agenzia delle Entrate, risoluzione 15 gennaio 2014, n. 10/E

## ALLEGATO 1 - EXPO 2015: MODELLO PER LA RICHIESTA DI NON IMPONIBILITÀ IVA

MODELLO PER LA RICHIESTA DI NON IMPONIBILITÀ IVA  
 COMMISSARIATI GENERALI DI SEZIONE EXPO' 2015

Protocollo n.
A) <b>BENEFICIARIO</b> (indicazione della denominazione del Commissariato Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza)
Indirizzo in Italia del Commissariato Generale o del soggetto che ne ha la rappresentanza
<b>STATO PARTECIPANTE</b>
<p><b>B) DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO</b></p> <p>Il beneficiario dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di acquistare i beni e/o i servizi, indicati nella sezione C), nell'ambito delle attività ufficiali di EXPO' 2015;</li> <li>b) che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni stabilite dall'art. 10, comma 5, dell'Accordo EXPO' 2015, ratificato con legge n. 13 del 14 gennaio 2013;</li> <li>c) che le forniture sono non imponibili ai fini IVA;</li> <li>d) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.</li> </ul>
<b>LUOGO E DATA</b>
<b>NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO</b>
<b>FIRMA</b>

## ALLEGATO 2 - EXPO 2015: ELENCO DEI BENI SOGGETTI A NON IMPOÑIBILITÀ IVA

C) ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA NON IMPOÑIBILITÀ IVA				
C.1) DATI RELATIVI AL FORNITORE				
NOMINATIVO				
NUMERO DI PARTITA IVA				
VIA e N.				
CAP, LOCALITÀ				
C.2) DATI RELATIVI AI BENI E SERVIZI				
NUM.	DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI BENI E/O SERVIZI (O RIFERIMENTO ALL'ORDINATIVO ALLEGATO)	QUANTITÀ	PREZZO AL NETTODELL'IVA	
			PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
	<b>IMPORTO TOTALE</b>			